

**DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2010 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE
CONGESTIONI IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SULLA RETE DI
INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO**

INDICE

INDICE		2
<u>PARTE I</u>	<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>3</u>
ARTICOLO 1	DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2	OGGETTO E FINALITÀ	5
<u>PARTE II</u>	<u>GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE</u>	<u>6</u>
ARTICOLO 3	CAPACITÀ DI TRASPORTO UTILIZZABILE	6
ARTICOLO 4	GESTIONE DELLE CONGESTIONI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE	6
ARTICOLO 5	GESTIONE DELLE CONGESTIONI NEL TEMPO REALE	6
ARTICOLO 6	DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO	7
ARTICOLO 7	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CONGESTIONI	7
<u>PARTE III</u>	<u>DISPOSIZIONI IN MERITO A RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DELL'ENERGIA ELETTRICA</u>	<u>8</u>
ARTICOLO 8	ASSEGNAZIONE DI RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA	8
ARTICOLO 9	DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA	9
ARTICOLO 10	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI CUI SONO STATE ALLOCATE QUOTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AUTONOMAMENTE DAI GESTORI DI RETE ESTERI	9
<u>PARTE IV</u>	<u>DISPOSIZIONI IN MERITO AI PROVENTI DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEI DCT E DALLA CESSIONE AL MERCATO DELL'ENERGIA DEL CONTRATTO PLURIENNALE</u>	<u>10</u>
ARTICOLO 11	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEI DCT IN IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE TRA I GESTORI COMPETENTI	10
<u>PARTE V</u>	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>10</u>
ARTICOLO 12	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato ed all'articolo 1 del TIT - Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente integrato e modificato, nonché le seguenti definizioni:

- **Acquirente unico:** è la società Acquirente unico S.p.A.;
- **assegnatario** è il soggetto titolare di un'assegnazione;
- **assegnazione** è l'attribuzione di diritti di utilizzo di capacità di trasporto (DCT), ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- **assegnazione congiunta** è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;
- **capacità di trasporto** è la massima potenza destinabile in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
- **capacità di trasporto in importazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'importazione di energia elettrica in Italia;
- **capacità di trasporto in esportazione** è la capacità di trasporto riferita a scambi transfrontalieri finalizzati all'esportazione di energia elettrica dall'Italia;
- **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE;
- **diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT)** sono diritti di utilizzo di capacità di trasporto assegnati su base annuale, mensile, giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
- **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la Rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;

- **frontiera nord-ovest** è l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **gestore competente** è, per ciascuna frontiera elettrica, il gestore delle reti di trasmissione degli Stati confinanti cui la frontiera si riferisce;
- **nomina dei DCT** è la comunicazione irrevocabile, da parte di un assegnatario di DCT, della quota dei medesimi diritti nella sua disponibilità che intende utilizzare;
- **quote di capacità di trasporto allocate autonomamente** sono le quote di capacità di trasporto allocate tramite assegnazione autonoma da parte dei gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della totale capacità di trasporto giornaliera;
- **quote di capacità di trasporto pre-assegnate** sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
- **responsabile dell'assegnazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, il soggetto designato dai gestori competenti per l'assegnazione di DCT in importazione o esportazione relativi alla medesima frontiera;
- **rete di interconnessione** è la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
- **rilascio dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto** è la cessione di DCT al responsabile dell'assegnazione per la riassegnazione;
- **riserve per l'importazione** sono le quote di capacità di trasporto riservate, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2009, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare dei contratti pluriennali, nonché alla società Raetia Energie;
- **riserva per il reingresso** è la quota di capacità di trasporto riservata, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 18 dicembre 2009, alla società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
- **scambi transfrontalieri di energia elettrica** sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia o il transito di energia elettrica;
- **Stato confinante** è qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla Rete di trasmissione nazionale;
- **trasferimento di diritti di utilizzo della capacità di trasporto** è la cessione di DCT da un titolare ad un altro soggetto dotato dei medesimi requisiti;
- **Terna** è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa;
- **transito di energia elettrica** è l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
- **zona** è ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06 ed approvata dall'Autorità;
- **zona virtuale** è una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;

- **regolamento n. 714/2009** è il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica che abroga il regolamento n. 1228/200 del 14 agosto 2009;
- **decreto 18 dicembre 2009** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2009 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica, per l'anno 2010, e direttive all'Acquirente unico SpA in materia di contratti pluriennali in importazione per l'anno 2010;
- **disciplina del dispacciamento** è l'insieme delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale stabilite dalla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06;
- **Access rules to France-Italy, Switzerland-Italy, Austria-Italy, Slovenia-Italy, Greece-Italy Interconnections** sono le regole definite da Terna e dagli altri gestori di rete confinanti per la definizione, l'assegnazione e l'utilizzo dei DCT per ciascuna frontiera elettrica per l'anno 2010.
- **Regolamento per la gestione delle congestioni** è il regolamento che disciplina le modalità applicative di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione predisposto da Terna con riferimento al sistema elettrico italiano;

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, vengono definite disposizioni attuative degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 714/2009 e del relativo allegato I al fine di:
- a) consentire l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano, nonché per l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della Rete di trasmissione nazionale;
 - b) garantire l'uso efficiente della Rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato che prevedano la formazione di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsità;
 - c) assicurare la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità dell'accesso alla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
 - d) consentire l'adozione di una metodologia congiunta per l'allocazione della capacità di trasporto da parte dei gestori competenti per la stessa frontiera elettrica.

- 2.2 Con il presente provvedimento vengono inoltre definite disposizioni per l'anno 2010 per l'assegnazione di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, ai sensi del decreto 18 dicembre 2009.

PARTE II

GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE

Articolo 3

Capacità di trasporto utilizzabile

- 3.1 La capacità di trasporto utilizzabile per l'effettuazione di scambi transfrontalieri di energia elettrica in importazione e in esportazione per le frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è definita in modo congiunto dai rispettivi gestori competenti.

Articolo 4

Gestione delle congestioni in fase di programmazione

- 4.1 Le congestioni sulla rete di interconnessione in fase di programmazione sono risolte in modo congiunto dai gestori di rete competenti per ciascuna frontiera per mezzo dell'assegnazione di DCT, effettuata tramite le procedure concorsuali previste dalle *Access rules* in conformità a quanto disposto dal regolamento n. 714/2009, su base annuale, mensile e giornaliera.
- 4.2 L'energia elettrica corrispondente alle nomine di DCT in importazione e in esportazione per una frontiera elettrica è considerata, rispettivamente, immessa e prelevata nei corrispondenti punti di importazione ed esportazione ai sensi della disciplina del dispacciamento.
- 4.3 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, le offerte di acquisto e di vendita ed i programmi di immissione e di prelievo di cui è richiesta la registrazione nell'ambito del servizio di dispacciamento corrispondenti a punti di dispacciamento di importazione e di esportazione hanno priorità, a parità di prezzo, rispetto alle offerte e ai programmi corrispondenti agli altri punti di dispacciamento.

Articolo 5

Gestione delle congestioni nel tempo reale

- 5.1 Terna risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.

- 5.2 Terna, con cadenza trimestrale, trasmette all’Autorità una relazione tecnica recante le modalità adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale, unitamente alla stima dei costi sostenuti per tale attività suddivisi per frontiera elettrica, evidenziando la differenza tra gli scambi transfrontalieri programmati come derivanti dalle nomine dei DCT e i valori dei medesimi scambi come registrati in tempo reale e la quota dei costi sostenuti imputabile alla medesima differenza.

Articolo 6

Diritti di utilizzo della capacità di trasporto

- 6.1 Il valore di capacità di trasporto associato a ciascuna tipologia di DCT relativi ad una frontiera elettrica in ciascuna ora del periodo cui i medesimi diritti si riferiscono, è definito dai gestori competenti sulla base della totale capacità di trasporto tenendo conto dei periodi di manutenzione programmata dell’interconnessione e dei profili tipici delle coperture nei mercati dell’energia elettrica dei relativi Stati confinanti.
- 6.2 La quantità complessiva di DCT assegnabile è pari alla totale capacità di trasporto per ciascuna frontiera su base annuale, mensile e giornaliera determinata anche in considerazione delle quote di cui all’Articolo 8 e delle quote riservate ai sensi della legislazione svizzera.
- 6.3 L’assegnazione di DCT comporta il diritto ad utilizzare una identica quota di capacità di trasporto ai fini dell’importazione (esportazione) di energia elettrica nel (dal) sistema elettrico nazionale.
- 6.4 Unitamente alle modalità di partecipazione alle procedure concorsuali di cui al precedente alinea le *Access rules* definiscono i diritti e gli obblighi degli assegnatari di DCT e le modalità di utilizzo dei DCT in importazione ed esportazione.
- 6.5 A ciascun soggetto assegnatario di DCT non si applica il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui alla disciplina del dispacciamento, limitatamente alla quota corrispondente alla differenza tra il prezzo nella zona adiacente alla frontiera elettrica cui i DCT si riferiscono e il prezzo della zona in cui l’energia elettrica importata o esportata si considera rispettivamente immessa o prelevata.

Articolo 7

Regolamento per la gestione delle congestioni

- 7.1 Terna adotta per l’anno 2010 il regolamento per la gestione delle congestioni approvato dall’Autorità e disciplinante tra l’altro:
- a) i requisiti per l’attribuzione, agli utenti del dispacciamento che ne facciano richiesta, delle unità di produzione e di consumo virtuali corrispondenti alle frontiere elettriche e funzionali alla presentazione di programmi o di offerte per l’importazione e l’esportazione di energia elettrica;

- b) le modalità e le tempistiche per l'attribuzione delle unità virtuali di cui alla precedente lettera a).
- 7.2 Terna invia all'Autorità eventuali proposte di modifica del regolamento di cui al comma 7.1 accompagnate da una relazione che ne illustri le motivazioni.
- 7.3 La Direzione Mercati dell'Autorità verifica la conformità delle proposte di modifica di cui al comma 7.2, comunicando a Terna, entro 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine le proposte di modifica si intendono positivamente verificate.

PARTE III
DISPOSIZIONI IN MERITO A RISERVE PER L'IMPORTAZIONE, IL
TRANSITO E IL REINGRESSO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 8

Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 8.1 Per l'anno 2010, ai sensi del decreto 18 dicembre 2009, sono assegnate quote di capacità di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera:
- a) al titolare italiano del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto e comunque non superiore a 600 MW complessivi, di cui la metà devono essere computati quale quota allocata autonomamente dal gestore di rete svizzero;
 - b) ai titolari di linee di trasporto transfrontaliere cui è stata concessa un'esenzione dal regime di accesso di terzi, per la capacità resa disponibile sulla medesima frontiera da dette linee e per la quale è stata concessa l'esenzione; la metà di tale capacità è computata quale quota allocata autonomamente dal gestore di rete svizzero ;
 - c) per una quantità non superiore a 150 MW, alla società Raetia Energie;
 - d) alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, ai soli fini del transito di energia elettrica, per la quota di diritti per i quali i medesimi Stati abbiano indicato la frontiera con la Svizzera ai sensi del comma 9.1.
 - e) ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della società Edison Spa per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantità non superiore a 60 MW e con le modalità di cui al decreto 18 dicembre 2009;
- 8.2 Gli assegnatari di quote di capacità di trasporto allocate autonomamente da parte del gestore di rete svizzero, ovvero gli assegnatari di quote di capacità di trasporto

pre-assegnate, sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nella disciplina del dispacciamento e nel regolamento di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica

- 9.1 Gli Stati di cui al comma 8.1 lettera d), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2010 a Terna con riferimento a quale frontiera elettrica appartenente alla frontiera nord-ovest intendono esercitare i diritti loro pre-assegnati ai sensi del decreto 18 dicembre 2009.
- 9.2 I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'Articolo 8, sono tenuti a comunicare al gestore competente e a Terna un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalità previste per la nomina dei DCT e la comunicazione a Terna dei programmi di immissione ai sensi della disciplina del dispacciamento e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 7.
- 9.3 Il programma di cui al comma 9.2, non può prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacità di trasporto riservata nella medesima ora.
- 9.4 Ai programmi orari di scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 9.2 sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacità di trasporto sulla rete rilevante secondo la disciplina del dispacciamento e secondo quanto previsto al comma 6.5

Articolo 10

Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di capacità di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri

- 10.1 Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacità di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'Articolo 9, ad eccezione del comma 9.1, purché il medesimo gestore di rete si impegni:
 - a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio risultanti in applicazione del regolamento di cui all'Articolo 7;
 - b) ad applicare una disciplina trasparente e non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia. In particolare, in caso di adozione di meccanismi per la risoluzione delle congestioni basati su metodi di mercato, tali meccanismi devono essere applicati in maniera non discriminatoria ai flussi di energia elettrica destinati all'importazione in

Italia e ai flussi di energia elettrica immessa o destinata al prelievo nel medesimo Paese.

PARTE IV
DISPOSIZIONI IN MERITO AI PROVENTI DERIVANTI
DALL'ASSEGNAZIONE DEI DCT E DALLA CESSIONE AL MERCATO
DELL'ENERGIA DEL CONTRATTO PLURIENNALE

Articolo 11

Ripartizione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei DCT in importazione ed esportazione tra i gestori competenti

- 11.1 I proventi derivanti dalle procedure di assegnazione congiunta dei DCT per ciascuna frontiera elettrica sono ripartiti tra i relativi gestori competenti proporzionalmente ai DCT che ciascun gestore rende disponibile per tali assegnazioni: pari al 50% della capacità disponibile al netto di eventuali quote allocate autonomamente.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Le assegnazioni dei DCT su base annuale e mensile, con riferimento al mese di gennaio 2010, devono avvenire entro il 31 dicembre 2009.